

"SOOFT ITALIA S.p.A."

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, N. 231

INDICE

PARTE GENERALE	5
1. <i>IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001</i>	5
1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche	5
1.2. Sanzioni	13
1.3. Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa	14
2. <i>LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA</i>	14
3. <i>ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI "SOOFT ITALIA S.P.A."</i>	15
3.1 Motivazioni di "SOOFT ITALIA S.P.A." nell'adozione del modello di organizzazione e gestione	15
3.2 Finalità del modello	15
3.3 Adozione e gestione del modello in "SOOFT ITALIA S.p.A."	16
3.4 Modifiche ed integrazioni del modello	16
4. <i>ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	17
IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	17
FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	18
FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
4.1.Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	20
4.2. Sistema delle deleghe	20
5. <i>FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE</i>	20
FORMAZIONE DEL PERSONALE	20
INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS.	21
6. <i>SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO</i>	21
PRINCIPI GENERALI.	21
SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI.	21
6.1.Impiegati e Quadri.	21
6.2.Dirigenti.	22
MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.	22
MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS.	23
PARTE SPECIALE "A"	24
Reati in danno della Pubblica Amministrazione	24

1. La tipologia dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24 del decreto)	24
2. Aree di rischio	25
3. Destinatari della parte speciale – Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio	26
4. Aree di attività a rischio: elementi fondamentali del processo decisionale	28
ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV	28
PARTE SPECIALE "B"	31
1. La tipologia dei reati societari (art. 25 ter del decreto)	31
2. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati	37
3. Destinatari della parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio	38
4. Principi di attuazione dei comportamenti descritti	39
4.1 Tutela del capitale sociale	40
PARTE SPECIALE "C"	40
1. Considerazioni di carattere fiscale e giuridico su questioni correlate ai rapporti tra azienda e operatori sanitari ed allo svolgimento dell'attività professionale dell'informatore medico scientifico	40
1.1 Spese per convegni e congressi	40
1.2 Ricerche, studi clinici e consulenze scientifiche	41
1.3 L'informazione scientifica diretta	42
1.4 Congressi, convegni e riunioni scientifiche	45
1.5 I rapporti dell'industria con il mondo scientifico e sanitario	49
PARTE SPECIALE "D"	55
1. La tipologia dei reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro: (art. 25 septies del decreto)	55
2. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati	57
3. Destinatari della parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio	57
PARTE SPECIALE "E"	58
1. La tipologia dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: (art. 25 octies del decreto)	58
2. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati	62

3. Destinatari della parte speciale – principali generali di comportamento nelle aree di attività a rischio	62
4. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati	64
PARTE SPECIALE "F"	67
1. La tipologia dei reati informatici e trattamento illecito di dati: (art. 24 bis del decreto)	67
2. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati	73
PARTE SPECIALE "G"	75
1. La tipologia dei reati (art. 25 del decreto)	75
PARTE SPECIALE "H"	77
1. La tipologia dei reati (art. 26 del decreto)	77
2. Principali aree di attività e rischio di commissione dei reati	80

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche denominate Enti, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti.

I punti chiave del Decreto riguardano:

a) l'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare possono essere:

1. Persone fisiche che rivestono posizione di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
2. Persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati.

b) La tipologia dei reati previsti nel decreto (tralasciando quelli per cui viene esclusa la possibilità di commissione: reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico – art 25 quater, di mutilazione degli organi genitali femminili art 25 quater.1, reati contro la personalità individuale art 25 quinquies) che riguardano la Società sono:

1. Reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione, art. 24, modificati dall'articolo 1, comma 77, lett. a), n.1) e n. 2) della L. 6 novembre 2012 n. 190;
2. Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, art. 25, come modificato dall'art. 1, co. 77, lett. a) n. 1) L. 6 novembre 2012, n. 190;

3. Reati in materia societaria introdotti nella disciplina dal D.Lgs 61/2002, che ha inserito nel D. Lgs 231/2001 l'art. 25-ter, modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262 e dalla L. 6 novembre 2012, n. 190
4. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, in seguito all'inserimento nel D. Lgs 231/2001 dell'art. 25-septies, introdotto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, e poi sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81
5. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, in seguito all'inserimento nel D. Lgs 231/2001 dell'art. 25-octies, in vigore dal 29 dicembre 2007;
6. Reati informatici e trattamento illecito di dati, in seguito all'inserimento nel D. Lgs 231/2001 dell'art. 24-bis, in vigore dal 5 aprile 2008 e modificato dall'articolo 9 comma 2 del D.L. del 14 agosto 2013
7. Delitti di criminalità organizzata, in seguito all'inserimento nel D.Lgs 231/2001 dell'art. 24-ter, introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29;
8. Reati di falso nummario, in seguito all'inserimento nel D.Lgs. 231/2001 dell'art. 25-bis introdotto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09;
9. Delitti contro l'industria e il commercio, in seguito all'inserimento nel D.Lgs. 231/2001 dell'art. 25-bis.1, introdotto dalla legge n. 99 del 23/07/09;
10. Anche se la Sooft Italia S.P.A. non è una società quotata, per completezza si segnalano i Reati di abuso di mercato, i quali sono stati inseriti nel D.Lgs. 231/2001 dell'art. 25-sexies, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n. 62, art.9, cd Legge Comunitaria;
11. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, in seguito all'inserimento nel D.Lgs. 231/2001 dell'art. 25-novies, introdotto dalla legge n.99 del 23/07/09;
12. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, in seguito all'inserimento nel D.Lgs. 231/2001 dell'art. 25-decies, introdotto dalla legge 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi sostituito dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n.121
13. Reati transnazionali, previsti dalla legge 16 marzo 2006, n. 146, artt 3 e 10.
14. Delitti per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in seguito all'inserimento dell'articolo 25 – duodecies, inserito dal D.Lgs. 16 luglio 2012 n.109
15. Reati ambientali art. 25-undicies
16. Delitti ambientali art. 26.

Nello specifico:

Reati in danno della Pubblica Amministrazione:

1. Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (art. 316-ter c.p.),
2. Malversazione a danno dello Stato (art. 316 – bis c.p.)
3. Truffa in danno dello Stato o d'altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.),
4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.),
5. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.),

Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione:

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.),
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.),
3. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.),
4. Induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319- quater c.p.)
5. Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.),
6. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.),
7. Corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.),
8. Concussione (art. 317 c.p.),
9. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
10. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Reati societari:

1. False comunicazioni sociali (art. 2621 cc);
2. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c. 1, c. 3 cc);
3. Impedito controllo (art. 2625 c. 2 cc);
4. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626)
5. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627)
6. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628)
7. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629)
8. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 – bis)
9. Formazione fittizia del capitale (art. 2632)
10. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633)
11. Corruzione tra privati (art. 2635 cc)
12. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636)

13. Aggiotaggio (art. 2637)

14. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638).

Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:

1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
2. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. Ricettazione (art. 648 c.p.);
2. Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

Reati informatici e trattamento illecito di dati:

1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
2. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
3. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
4. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
5. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
6. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
8. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
10. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
11. Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
12. Frode informatica aggravata dalla sostituzione di identità digitale (art. 640 ter c.p.).
13. Indebito utilizzo, falsificazione, alterazione di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o

all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, nonché il loro possesso, cessione o acquisizione (art. 55, comma 9, del D.Lgs. 21 novembre 2007)

14. Illeciti penali in tema di trattamento di dati personali (Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

Delitti di criminalità organizzata:

1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
2. Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e all'alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
3. Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
4. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
5. Sequestro di persona a scopi di estorsione (art. 630 c.p.);
6. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
7. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di essa, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. A), numero 5), c.p.p.);

Reati di falso nummario

1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
2. Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
3. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
5. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
6. Contraffazione di carta filigrana in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
7. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
8. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

9. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
10. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio

1. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.),
2. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
3. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
4. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
5. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
6. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 - quater c.p.);
7. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
8. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

Reati di abuso di mercato

1. Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n, 58, art. 184);
2. Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n, 58, art. 185).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
2. Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge 633/1941 comma 3);
3. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 - bis, legge 633/1941 comma 1);
4. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 - bis, legge 633/1941 comma 2);

5. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate a circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa (art. 171 - ter, legge 633/1941);
6. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 - septies, legge 633/1941);
7. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica, sia digitale (art. 171 - octies, legge 633/1941);
8. Vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita (art. 171 - quinquies, legge 633/1941)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Reati transnazionali

L'art 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Tra le fattispecie criminose che l'art. 10 legge 146/2006 inserisce nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti, si rinvengono, tra gli altri, i reati associativi, nello specifico:

1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
2. Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
3. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
4. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
5. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
6. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
7. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Delitti per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. Delitti per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Reati ambientali:

1. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
2. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
3. Scarico irregolare di acque reflue (art. 137 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
4. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
5. Bonifica dei siti (art. 257 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
6. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri contabili e dei formulari (art. 258 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
7. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152);

8. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
9. Omissione degli obblighi di tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
10. Violazioni in materia di emissioni (art. 279 comma 5 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
11. Commercio illecito di specie animali e vegetali in via di estinzione (Art. 1 dalla legge 7 febbraio 1992 n.150);
12. Falsificazione o alterazione di certificati, licenze notifiche di importazione, dichiarazioni in materia di commercio di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 3-bis legge 7 febbraio 1992 n. 150);
13. Violazioni in materia di cessazione riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 comma 6 legge 28 dicembre 1993 n. 549);
14. Inquinamento colposo in ambito marittimo (art. 9 comma 1 dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202);
15. Inquinamento doloso in ambito marittimo (art. 8 comma 1, 2 e 9 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202).

Per completezza, si ricorda inoltre, che l'art. 23 del Decreto, punisce l'inosservanza delle sanzioni interdittive, che si realizza qualora all'Ente, sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva, e nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad essi inerenti

1.2. Sanzioni

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- Sanzioni pecuniarie, che si fondano su un sistema di quote. Per ciascun illecito la legge stabilisce un numero minimo e un numero massimo di quote. L'art 10 del decreto stabilisce che il numero minimo di quote non può mai essere inferiore a 100 e mai massimo a 1.000, e che l'importo delle singole quote può oscillare da un minimo di 258 euro a un massimo di circa 1.549 euro.
- Sanzioni interdittive (l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi);
- Confisca;
- Pubblicazione della sentenza di condanna.

1.3. Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa

Gli art. 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza (OdV) dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Il presente Modello è ispirato alle Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002, integrate in data 3 ottobre 2002 con l'Appendice integrativa in tema di reati societari, revisionate in data 31 marzo 2008 (di seguito le "Linee Guida"), e ulteriormente aggiornate nel 2014. Il Modello risulta così strutturato:

1. Individuazione all'interno dell'azienda le aree a rischio dove cioè sia possibile la realizzazione dei reati;
2. Predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo in "SOOFT ITALIA S.P.A." sono: - codice etico; sistema organizzativo; procedure manuali ed informatiche; poteri autorizzativi e di firma; sistemi di controllo e gestione; comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo di "SOOFT ITALIA S.P.A." risponde inoltre ai seguenti principi:

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- Separazione delle funzioni;
- Documentazione dei controlli;
- Introduzione di un sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello;

- Individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano:
 - Autonomia ed indipendenza,
 - Professionalità,
 - Continuità di azione.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI "SOOFT ITALIA S.P.A."

3.1 Motivazioni di "SOOFT ITALIA S.P.A." nell'adozione del modello di organizzazione e gestione

La "**SOOFT ITALIA S.P.A.**", con sede legale in Montegiorgio (FM), Contrada Molino 17, azienda farmaceutica italiana specializzata nella ricerca di nuove soluzioni, nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti destinati alla salute dell'occhio, al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto adottare un "Modello di organizzazione e di gestione" unitamente all'adozione del Codice Etico, nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Partners, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

3.2 Finalità del modello

Il Modello predisposto da "**SOOFT ITALIA S.P.A.**" si fonda su procedure operative e di controllo atte ad evidenziare le aree di rischio nell'attività aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati; definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:

1. Un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali, e procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative nei settori "sensibili";
2. Un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni.

Inoltre il Modello:

1. Prevede la presenza di una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti;
2. Individua i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
3. Assegna all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Il Modello di **"SOOFT ITALIA S.P.A."** intende:

- Migliorare e/o predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei comportamenti illegali determinando in tutti coloro che operano in nome e per conto di **"SOOFT ITALIA S.P.A."** nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- Informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'azienda che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale.

3.3 Adozione e gestione del modello in "SOOFT ITALIA S.p.A."

Il Modello predisposto da "SOOFT ITALIA S.P.A." è stato adottato nella seduta dell'Assemblea dei Soci del 23 aprile 2007, unitamente al codice etico e di comportamento; successivamente è stato periodicamente integrato e revisionato sino ad arrivare alla versione 05 attualmente in vigore.

3.4 Modifiche ed integrazioni del modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di "SOOFT ITALIA S.P.A." e pertanto il Consiglio di Amministrazione deve integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del Decreto 231.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, le caratteristiche dell'OdV debbono essere: autonomia e indipendenza, professionalità, continuità d'azione.

a) Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV una posizione gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo attività di reporting al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di amministrazione. E' indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi, che rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

b) Professionalità

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico - professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere per garantire l'obiettività di giudizio.

c) Continuità d'azione

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine
- essere pertanto una struttura interna, sì da garantire la continuità dell'attività di vigilanza,
- curare l'attuazione del Modello e aggiornarlo,
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

In data 31/03/2015 il Consiglio di Amministrazione della Sooft Italia SpA ha deliberato l'istituzione di un Ufficio di Ispettorato interno al quale sono demandate le funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

Tale ufficio è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti, e i compiti dell'Organismo di Vigilanza saranno svolti in piena e totale organizzazione, sia riguardo alle modalità di intervento ed esercizio dello stesso che rispetto alle conclusioni operative derivanti dalla sua attività di controllo che dovranno essere sottoposte, se necessario, al Consiglio di Amministrazione.

L'indipendenza della sua funzione quindi deve essere vista come avulsa da ogni controllo gerarchico per quanto attiene alla concreta operatività fatta salva la super visione tutoriale del Prof. Giuseppe Ripa con il quale deve interagire al fine di migliorare l'attendibilità, l'affidabilità l'adeguatezza e l'efficacia del modello organizzativo.

FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L' OdV di **SOOFT ITALIA S.P.A.** consiste in generale nel:

1. Vigilare sull'applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
2. Verificare l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
3. Individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali.
4. Verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine il Management e gli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime.
5. Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio, raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate;
- si avvale del supporto e la cooperazione delle varie strutture aziendali che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

Sono assegnate all'OdV di **SOOFT ITALIA S.P.A.** due linee di reporting:

- La prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente e con l'Amministratore delegato/Direttore Generale;

- La seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L'OdV di **SOOFT ITALIA S.P.A.** potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni: devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa; l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna; le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale dedicato"). Le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'OdV.

4.1.Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;

- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

4.2. Sistema delle deleghe

All'OdV, infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato dalla "**SOOFT ITALIA S.P.A.**" ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE

FORMAZIONE DEL PERSONALE

SOOFT ITALIA S.P.A. promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Direzione Risorse Umane gestisce in cooperazione con l'OdV, la formazione del personale che sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente:
corso di formazione iniziale realizzato, eventualmente, con modalità "e-learning" attraverso supporto informatico, esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; accesso a un sito intranet dedicato all'argomento e aggiornato in collaborazione con l'OdV; occasionali e-mail di aggiornamento; informativa in sede di assunzione per i neoassunti.
- Altro personale:
nota informativa interna; informativa in sede di assunzione per i neo assunti; accesso a intranet; e-mail di aggiornamento.

INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS.

SOOFT ITALIA S.P.A. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori. A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Società.

6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

PRINCIPI GENERALI.

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI.

6.1. Impiegati e Quadri.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, in base alla loro gravità:

1. Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO SCRITTO, MULTA O SOSPENSIONE il lavoratore che: violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".
2. Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un "atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".

- Incorre, infine, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare "all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale", nonché da costituire "delitto a termine di legge" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dal OdV e dalla Direzione Risorse Umane.

6.2. Dirigenti.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti - Commercio.

MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.

Nel caso di violazione del Modello da parte di Amministratori della "**SOOFT ITALIA S.P.A.**" l'OdV ne informerà il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Tenuto conto che gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea dei soci della Società nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, si procederà alla convocazione dell'Assemblea in merito alla revoca del mandato.

MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS.

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni o dai Partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

La funzione Legale Societario e Assicurazioni cura con la collaborazione dell'OdV l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership di tali specifiche clausole contrattuali che prevedranno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di

danni derivanti alla società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

PARTE SPECIALE "A"

Reati in danno della Pubblica Amministrazione

1. La tipologia dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24 del decreto)

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

(art. 640 bis c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, dal altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316bis c.p.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316bis), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro - indebito - ottenimento.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640ter, comma 1, c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

2. Aree di rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri). Vengono pertanto definite aree a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni. Aree di Supporto vengono definite quelle aree di attività aziendale che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione di reati.

Tenuto conto, pertanto della molteplicità dei rapporti che **"SOOFT ITALIA S.P.A."** intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

Aree a rischio reato:

1. Gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici;
2. Gestione del contenzioso;
3. Gestione amministrativa del personale;
4. Gestione dei rapporti con le Autorità/Organismi di vigilanza;

5. Gestione di finanziamenti agevolati;
6. Amministrazione, bilancio e fiscale.

Aree di supporto:

7. Gestione dei contratti di consulenza/prestazione professionale;
8. Selezione del personale;
9. Sviluppo e formazione risorse umane;
10. Gestione della finanza e della tesoreria;
11. Gestione del patrimonio immobiliare

3. Destinatari della parte speciale – Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali – di:

- 1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice etico adottato nell'ambito della Società) è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni

rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.

Inoltre, considerato il particolare settore in cui Sooft Italia opera, l'Azienda si obbliga ad una puntuale applicazione del D.lgs. n. 219/2006 del 24 aprile 2006 (c.d. Testo Unico del Farmaco) e delle altre normative di settore, nonché ad operare secondo trasparenti norme comportamentali che regolamentano le diverse fattispecie in cui si articola l'attività aziendale.

c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);

d) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;

e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1) i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;

2) gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura - e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a SOOFT ITALIA S.P.A..

3) gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;

4) nessun tipo di pagamento può essere effettuato in cash o in natura;

5) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;

6) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione

sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

4. Aree di attività a rischio: elementi fondamentali del processo decisionale

SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI INTERNI E SCHEDE DI EVIDENZA

L' Amministratore Delegato/Direttore Generale ed i responsabili di primo livello delle unità organizzative all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio divengono responsabili interni di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della unità a loro facente capo. Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'OdV dai suddetti responsabili tramite la compilazione di apposite Schede di evidenza da aggiornarsi su base periodica da cui risulti:

- a) le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto dell'operazione;
- b) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno - per sé e per i sub-responsabili interni delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione - da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati dal Decreto;
- c) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

E' compito dell'OdV:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a:
 - Compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza;
 - Atteggiamenti da assumere nell'ambito delle Attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- b) verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica

non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;

c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:

- All'osservanza da parte dei Collaboratori esterni e dei partner delle disposizioni del Decreto;
- Alla possibilità di **SOOFT ITALIA S.P.A.** di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- All'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

d) indicare al management le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI

La richiesta di finanziamenti ad enti pubblici nazionali o comunitari volti a finanziare spese connesse, a titolo esemplificativo, ad attività di Ricerca e Sviluppo, acquisto di Macchinari e Impianti, investimenti in Marchi e Brevetti, stabilizzazione del Personale, progetti di formazione del personale dipendente sono promosse direttamente dalla Direzione aziendale.

La Direzione aziendale opera una prima analisi sulla congruità del bando di finanziamento agli investimenti aziendali in corso di svolgimento e/o programmati nonché la sua correlazione alle finalità della società.

In caso di esito positivo, si procede con la verifica dei requisiti oggettivi per l'ammissibilità al finanziamento con la collaborazione del dipartimento amministrativo.

Una volta verificati i requisiti di ammissibilità, la Direzione, o le figure aziendali apicali, si occupano della stesura del progetto; sia in termini descrittivi che numerici attraverso la predisposizione dei budget di spesa.

L'OdV procede al controllo dei seguenti aspetti:

- Verifica della fattibilità del progetto sulla base dei piani industriali del progetto per verificare il ritorno dell'investimento in esito alla sua efficienza ed efficacia;
- Verifica della correttezza dei dati amministrativi inseriti nella domanda di ammissione, effettuando il riscontro tra quanto inserito nella domanda e i dati di bilancio;

- Verifica dei requisiti di affidabilità e onorabilità dei fornitori i cui beni e/o servizi rientrano tra le spese finanziate effettuando valutazioni relativamente alla zona di provenienza, verificando le visure storiche degli stessi nonché i dati economici/finanziari;
- Verifica dell'adeguatezza della spesa, richiedendo la valutazione di più preventivi mettendoli a confronto per requisiti soggettivi ed oggettivi;
- Verifica dell'effettività della spesa, attraverso la corrispondenza delle singole componenti immesse nel rendiconto con i giustificativi, quali contratti, ordini di acquisto, fatture, relazione per i servizi svolti, bolle di consegna della merce, e infine del pagamento.
- Verifica che le spese ammesse a finanziamento non abbiano usufruito già di altre agevolazioni.
- Monitoraggio finanziario dell'incasso del finanziamento e della conformità dell'importo ottenuto con la domanda presentata.

PARTE SPECIALE "B"

1. La tipologia dei reati societari (art. 25 ter del decreto)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25-ter del Decreto la cui commissione possa comunque comportare un beneficio da parte della Società.

a) False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due modalità di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) è costruita come un reato di danno.

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;
- La responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

Quanto sopra descritto, appartiene al vecchio impianto normativo delle false comunicazioni sociali, recentemente modificato con la L. 69/2015, la cui citazione è però doverosa in quanto i bilanci precedenti all'esercizio 2015 sono stati redatti in virtù di tali norme.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 27 maggio 2015, sono state apportate notevoli modifiche alla disciplina delle false comunicazioni sociali, soprattutto agli art. 2621 e 2622 cc.

Tali modifiche hanno mantenuto invariati i soggetti attivi del reato, così come identica è la loro motivazione (ingiusto profitto) e sempre identici sono i documenti ove il reato si manifesta.

Le principali differenze dei novellati artt. 2621 e 2622 c.c. riguardano:

- la sostituzione dell'intenzione di ingannare i soci ed il pubblico, con la consapevolezza di trarli in inganno;
- l'introduzione dell'avverbio "concretamente" nella volontà di trarre in inganno gli stakeholders;
- l'abrogazione delle soglie quantitative a favore dell'introduzione del principio della rilevanza afferente i fatti materiali;
- l'abrogazione dell'espressione "fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni" con l'espressione "espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale la stessa appartiene".
- il reato si conferma come un reato di pericolo e resta procedibile anche d'ufficio, ed è ora qualificabile come delitto e non più una contravvenzione, dal momento che la sanzione base è la reclusione (da uno a cinque anni) e non più l'arresto.

Grande dibattito giurisprudenziale è stato sollevato riguardo all'abrogazione dell'inciso "fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazione".

Tale abrogazione, ossia se il reato di falso in bilancio fosse ancora legato alle valutazioni, non è stata però adeguatamente spiegata nella relazione d'accompagnamento, lasciando alla giurisprudenza il potere di interpretazione.

In ordine cronologico, dapprima la sentenza Crespi (Cassazione n. 33774/2015) sosteneva che le valutazioni fossero state eliminate dal falso in bilancio in virtù del principio *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*: pertanto, la volontà del legislatore, avendo abrogato l'inciso ancorchè oggetto di valutazioni, non poteva essere che quello di escluderle.

Successivamente, la sentenza Giovagnoli (Cassazione n. 890/2016) si proponeva in maniera opposta alla sentenza Crespi, reinserendo le valutazioni nel reato di falso in bilancio.

Ciò in quanto, il bilancio è composto per la stragrande maggioranza di enunciati estimativi o valutativi, consistenti nell'assegnazione a determinate componenti di un valore, espresso in grandezza numerica; qualora tali valutazioni non corrispondessero al vero, dovrebbero essere indubbiamente considerate false. Inoltre, essendo le valutazioni effettuate in virtù di criteri predeterminati e prassi comunemente accettate, ne consegue, pertanto, che può dirsi falso

l'enunciato valutativo che contraddica criteri indiscussi o indiscutibili e sia fondato su premesse contenenti false attestazioni.

Nell'incertezza giurisprudenziale, ancora, si collocava la sentenza della Suprema Corte n. 6916/2016 che ribadiva sostanzialmente quanto già affermato dalla sentenza Crespi, ossia l'esclusione delle valutazioni dal reato di falso in bilancio.

Nella totale incertezza, occorre quindi una pronuncia che inserisse o escludesse definitivamente le valutazioni; pertanto con la sentenza di rimessione n. 9186/2016, la scelta veniva affidata alle Sezioni Unite.

La Consulta, con la sentenza n. 22474 del 2016, confermava e rafforzava quanto già disposto dalla sentenza Giovagnoli, ossia l'indubbia punibilità delle false valutazioni, in quanto, essendo disciplinate dal Codice Civile e da prassi nazionali ed internazionali comunemente accettate (principi contabili emanati da OIC e IASB), l'eventuale discostamento non opportunamente motivato e documentato, ovvero l'assenza di ogni tipo di informazione potrebbe rendere quella valutazione "falsa" o volutamente fuorviante creando un'alterazione della realtà in danno dei fruitori del bilancio.

In sintesi, a seguito della predetta sentenza, per evitare di incorrere nel reato di cui all'art. 2621 c.c. occorrerà che l'accadimento aziendale o il fatto di gestione debba essere correttamente qualificato, classificato ed imputato temporalmente ed alla fine debba essere anche valutato.

Ma per fare ciò occorre avvalersi per l'appunto delle disposizioni civilistiche in vigore siccome interpretate dai principi contabili nazionale ed internazionali e dalla prassi contabile e dalle sentenze della giurisprudenza.

Infine, è indubbia la necessità di citare anche il c.d. falso qualitativo siccome richiamato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 22474/2016.

Il falso qualitativo si riferisce ai casi in cui il prospetto numerico di bilancio sia fedele, ma che il falso attenga alla descrizione della posta od al riferimento indicato, ad esempio l'attribuzione di un credito relativo ad un soggetto fallito, e per questo chiaramente inesigibile, ad altro cliente.

b) Falso in prospetto (art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

Commette il reato chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, false informazioni od occulta dati o notizie in modo tale da indurre in errore i destinatari del prospetto.

Si precisa che:

- Deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto (dolo generico);
- La condotta deve essere idonea ad indurre in inganno i destinatari del prospetto;
- La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta incriminata.

Il reato si configura come delitto o contravvenzione a seconda che la condotta abbia o meno causato danni patrimoniali ai destinatari del prospetto.

c) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c. reato abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. del 27/01/2010 n.39)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica patrimoniale o finanziaria della società al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della Società di Revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione di **SOOFT ITALIA S.P.A.** ed i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

d) Impedito controllo (art. 2625 c.c., articolo modificato dal D.Lgs. 27/01/2010 n. 39)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad organi sociali attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici. Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente se la Condotta ha causato un danno.

e) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si realizza quando gli amministratori, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli. Il reato è punito con la reclusione fino a un anno.

f) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si configura se gli amministratori ripartiscono gli utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Il reato è punito con la reclusione fino a un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

g) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si configura quando gli amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Il reato è punito con la reclusione fino a un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

h) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

i) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), quindi anche da soggetti esterni alla società.

k) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o

meno, e/o idonei ad accrescere la fiducia del pubblico o di istituti finanziari nella stabilità patrimoniale. Anche questo è un reato comune che può essere commesso da chiunque.

j) Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- 1) attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- 2) attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

l) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

Il reato si realizza quanto l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ⁽¹⁾, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, violando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, provochi danni alla società o a terzi.

m) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato si realizza quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

2. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

Gran parte delle attività svolte da SOOFT ITALIA S.P.A. nelle aree potenzialmente a rischio sono regolamentate da procedure interne scritte rispondenti ai criteri imposti dal Decreto.

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

1. Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa, ancorché relativi al gruppo al quale essa appartiene o alle sue partecipazioni;
2. Operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
3. Impedito controllo da parte del Collegio Sindacale;
4. Omessa comunicazione *tout court* degli amministratori di avere un interesse personale o dei suoi familiari in una determinata operazione all'esame del Consiglio di amministrazione;
5. Predisposizione di documentazione falsa o alterata al fine di influenzare la maggioranza dei soci comportando la soddisfazione di interessi economici e finanziari dell'amministratore delegato o di terzi;
6. Partecipazione a bandi di gara finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi, in grado di generare un ricavo per la società;
7. La negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa;
8. Gestione dei rapporti con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa, dal cui mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la società o per le quali la stessa possa avere un vantaggio;
9. Selezione dei fornitori di beni e servizi e negoziazione e stipula dei relativi contratti;
10. Gestione dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;
11. Rimborsi spese a amministratori, figure apicali, dipendenti e collaboratori.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato da SOOFT ITALIA S.P.A. alla cui osservanza tutti gli amministratori e dipendenti della Società sono tenuti.

3. Destinatari della parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente Parte Speciale "B" sono gli amministratori, i sindaci, il direttore generale, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i "Destinatari").

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

a. Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

La selezione del personale da destinare all'area amministrativa deve considerare l'attinenza dei titoli di studio e delle esperienze lavorative alla mansione lavorativa che dovrà essere svolta, per cui il titolo di studio preferenziale deve essere la laurea in Economia e Commercio. Il personale amministrativo deve essere costantemente aggiornato in merito alle norme di legge, le sanzioni, i principi contabili, ecc.

Le figure apicali devono provvedere alla stesura di procedure che trattano gli aspetti contabili maggiormente complessi al fine di responsabilizzare i singoli passaggi di un procedimento contabile.

b. Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

c. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare; si richiede altresì alle persone direttamente coinvolte di riportare periodicamente al vertice aziendale circa lo stato dei rapporti con il Collegio Sindacale. Inoltre si richiede di istituire periodicamente riunioni con il Collegio Sindacale e con l'Organismo di Vigilanza al fine di verificare il rispetto della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate Governance, nonché il rispetto di comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti.

d. in sede di Consiglio di Amministrazione convocati per l'analisi della fattibilità di determinate operazioni, gli stessi membri sono tenuti a dichiarare l'assenza o meno di eventuali interessi personali propri o di propri familiari. In caso affermativo deve dichiarare la natura, la portata e l'incidenza dell'interesse.

e. porre in essere strumenti organizzativi e di controllo che possano prevenire il reato di corruzione tra privati;

f. ai dipendenti delle aree maggiormente a rischio, come il commerciale, ricerca e sviluppo, alta dirigenza che sono coinvolti in rapporti con altre società viene richiesto di avere un comportamento corretto e nello specifico di rispettare le regole della libera concorrenza; della trasparenza e tracciabilità dei comportamenti; divieto di regalie o promesse di benefici). Inoltre all'Ufficio personale si richiede di organizzare attività di formazione base per tutti i responsabili di funzione, in modo particolare delle aree sopra elencate, finalizzati alla conoscenza delle principali nozioni di corruzione privata (norme di legge, sanzioni, fattispecie a rischio reato). Inoltre si richiede ai soggetti interessati di rispettare i criteri di legalità, trasparenza, condivisione funzionale, inerenza e giustificabilità nel conferire incarichi o consulenze a soggetti terzi;

d. osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne provochino una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato;

e. effettuare con tempestività correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;

Le procedure poste in essere per la prevenzione dei reati di cui sopra saranno allegati in calce al presente modello organizzativo.

4. Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

4.1 Tutela del capitale sociale

Per la prevenzione dei reati tutte le operazioni sul capitale sociale della società che possano potenzialmente lederne l'integrità debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali e di gruppo all'uopo predisposte.

Queste dovranno prevedere:

- L'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- L'informativa da parte del Management aziendale e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il Collegio Sindacale, e l'OdV;
- L'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Sooft Italia S.P.A.

PARTE SPECIALE "C"

1. Considerazioni di carattere fiscale e giuridico su questioni correlate ai rapporti tra azienda e operatori sanitari ed allo svolgimento dell'attività professionale dell'informatore medico scientifico.

1.1 Spese per convegni e congressi

Nell'ambito delle spese per l'organizzazione di convegni e congressi rientrano anche quelle di viaggio, vitto e soggiorno sostenute in favore dei medici invitati. Tali spese, che non sono propriamente riconducibili ai "contributi erogati per l'organizzazione di convegni", rientrano nell'ambito del concetto di "spese di rappresentanza".

E' evidente inoltre che, ai fini della deducibilità delle spese in questione, dovrà essere sempre valutata con grande attenzione l'entità del beneficio connesso alla partecipazione al convegno, che deve mantenersi entro limiti ragionevoli. Oltre tali limiti, come ad esempio nell'ipotesi di spese di ospitalità sostenute per soggetti non appartenenti alla classe medica, è evidente che la spesa di rappresentanza andrebbe a riquadrarsi come mera liberalità, quindi totalmente indeducibile.

Infatti, sorvolando le considerazioni di carattere fiscale, bisogna anche tenere presente i risvolti di carattere giuridico e penalistico, pertanto tale tipo di 'investimento' dovrà essere contenuto entro limiti assolutamente ragionevoli, che possiamo sintetizzare nei seguenti punti:

- Eventuali ospitalità di medici potranno essere sponsorizzate solo nell'ambito di congressi e, al massimo, per i giorni della loro durata;
- Le ospitalità dovranno essere limitate al solo medico, che non potrà essere accompagnato da altre persone (salvo che a proprie spese);

- Eventuali extra, non concordati con l'Azienda e da essa autorizzati, saranno a totale carico del medico, salvo che di valore trascurabile;
- I nominativi dei medici pubblici devono essere dichiarati al Ministero nel caso di congressi dichiarati al Ministero.

Infine si rammenta che alla luce delle recenti direttive aziendali tale tipo di investimento dovrà essere autorizzato congiuntamente dall'Area Manager e dalla Direzione Vendite.

1.2 Ricerche, studi clinici e consulenze scientifiche

Nel caso in cui sia necessario avvalersi dell'operato di medici o altri professionisti al fine di svolgere sperimentazioni e studi clinici relativi ai prodotti dell'Azienda, si ricorda che possono essere messi a disposizione del medico (o altro professionista) solo gli strumenti effettivamente indispensabili per lo svolgimento di tale attività tramite contratti di comodato gratuito. Si ricorda che comodato non significa donazione del bene, ma solo messa a disposizione dello stesso per determinate finalità e per un periodo limitato, con il conseguente obbligo di restituzione alla scadenza del contratto o al termine dello studio.

Lo strumento in questione dovrà necessariamente possedere caratteristiche tecniche e funzionali tali da renderlo idoneo ad uno specifico uso scientifico-medico: tale dato dovrà essere obiettivamente riscontrabile e non frutto di interpretazioni troppo estensive

Inoltre dovrà effettivamente essere utilizzato per effettuare, a nostro beneficio, appropriate valutazioni circa l'efficacia del prodotto oggetto di sperimentazione e valida documentazione dovrà essere acquisita e conservata in Azienda. Alla luce di queste considerazioni si possono sintetizzare i seguenti punti:

- Il medico o la struttura interessata devono fare richiesta scritta all'Azienda di fornitura in comodato di uno strumento e indicazione dello studio da realizzare con lo stesso;
- Deve essere stipulato il contratto di comodato con indicazione specifica dell'attività (tipo di ricerca, finalità, prodotto utilizzato, protocollo di sperimentazione, etc.) che il medico dovrà svolgere utilizzando lo strumento o il materiale concesso;
- Vi deve essere un effettivo utilizzo dello strumento per l'attività di sperimentazione e indagine clinica;
- Devono essere rilasciate relazioni dettagliate del medico che dovranno essere acquisite e conservate in Azienda.

La firma del contratto di comodato dovrà essere apposta necessariamente da un rappresentante legale della Sooft, altrimenti non nascerebbe alcun vincolo contrattuale a carico della società.

Prima di prendere accordi con il medico è necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione Vendite; la Direzione Medica e Scientifica dovrà esprimere parere circa le finalità della ricerca e sperimentazione ed i protocolli adottati.

Possono essere concordate con medici oculisti o esperti di particolari ambiti di attività inerenti alle divisioni di specializzazione dell'Azienda, consulenze scientifiche finalizzate alla raccolta di dati necessari alla Divisione Medical Marketing.

Le consulenze scientifiche vengono assegnate su richiesta della Rete Commerciale o del Dipartimento Marketing e su approvazione della Direzione Vendite e con parere favorevole della Direzione Medica.

Le seguenti note sono state estrapolate dal codice deontologico di Farmindustria, aggiornato al 23 ottobre 2012, che viene parzialmente recepito, anche se l'azienda non è iscritta a tale associazione di categoria.

1.3 L'informazione scientifica diretta

I principi generali

L'azienda è responsabile della informazione e delle azioni promozionali svolte sui propri prodotti e su quelli di cui detiene la concessione di vendita. Le seguenti disposizioni si applicano ai prodotti configurabili come medicinali; per i prodotti appartenenti ad altre categorie (dispositivi medici, integratori alimentari, etc.) l'azienda si impegna ad applicare la vigente legislazione in materia e ad estendere, nei limiti del possibile, le disposizioni previste per i farmaci.

I contenuti dell'informazione sono sempre documentati o documentabili. Non sono ammesse le affermazioni esagerate, le asserzioni universali e iperboliche, ed i confronti non dimostrabili e privi di una evidente base oggettiva.

È vietato l'utilizzo di fax, e-mails, sistemi automatici di chiamata ed altri mezzi elettronici di comunicazione ai fini della diffusione del materiale promozionale regolarmente approvato dall'AIFA, ad eccezione del caso in cui sia stato preventivamente acquisito il consenso documentabile del medico destinatario del materiale stesso.

L'informatore scientifico del farmaco deve presentarsi all'operatore sanitario qualificandosi nella sua funzione.

L'informatore scientifico del farmaco non deve esercitare professioni sanitarie o parasanitarie, o comunque aventi attinenza con l'utilizzazione del farmaco, anche se non remunerate, né alcun'altra attività continuativa che comporti il rapporto di lavoro subordinato.

Sarà compito dell'azienda mettere in grado l'informatore scientifico del farmaco di fornire all'operatore sanitario quelle informazioni sulle proprietà e caratteristiche del farmaco stesso che consentano una corretta applicazione terapeutica.

Sarà inoltre compito dell'azienda mettere in grado l'informatore scientifico di raccogliere le informazioni inerenti ai propri farmaci onde assicurare la più approfondita conoscenza dei prodotti commercializzati.

Fa parte dell'attività dell'informatore scientifico del farmaco verificare ed adoperarsi per assicurare la reperibilità dei prodotti sia nelle farmacie che presso qualsiasi altro punto di distribuzione.

Il materiale informativo

Laddove l'attività di informazione scientifica venga effettuata avvalendosi di supporti di natura informatica, elettronica o telefonica, anche tramite terzi qualificati, dovranno essere pienamente rispettate le medesime previsioni normative individuate dalla legge vigente e dal presente Codice in materia di informazione scientifica.

A prescindere dall'autorizzazione ministeriale non sono comunque ammesse affermazioni onnicomprensive quali "farmaco di elezione", "assolutamente innocuo" o "perfettamente tollerato" e simili e non si deve asserire categoricamente che un prodotto è privo di effetti collaterali o rischi di tossicità.

Le citazioni scientifiche devono riflettere accuratamente il significato che intendeva attribuirgli l'Autore.

I testi, le tabelle e le altre illustrazioni tratte da riviste mediche o da opere scientifiche devono essere riprodotti integralmente e fedelmente, con l'indicazione esatta della fonte. Non sono consentite citazioni che, avulse dal contesto da cui sono tratte, possono risultare parziali e/o contraddittorie rispetto agli intendimenti dell'autore.

Il materiale promozionale

Nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura.

Il materiale promozionale riguardante i farmaci ed il loro uso, sponsorizzato da un'industria farmaceutica, dovrà avere valore percepito trascurabile, essere non fungibile e comunque collegabile all'attività espletata dal medico e dal farmacista. Su tale materiale dovrà inoltre essere riportata chiaramente l'indicazione dell'azienda o del prodotto dell'azienda che sponsorizza.

E' comunque vietata l'offerta di incentivi di tipo economico finalizzati a compensare il tempo sottratto dagli operatori sanitari alla loro normale attività professionale e dedicato alla partecipazione a manifestazioni congressuali.

Dovrà essere inoltre garantito che tutto il materiale promozionale destinato ai medici ed ai farmacisti venga acquistato direttamente dall'Azienda a livello centrale.

L'Aggiornamento professionale e la collaborazione scientifica

Ai fini esclusivi dell'aggiornamento professionale e scientifico della classe medica è consentito rendere disponibili volumi scientifici e abbonamenti a riviste scientifiche, purché si tratti di iniziative ad alto valore scientifico, finalizzate a qualificare le prestazioni terapeutiche.

La realizzazione di tali iniziative sotto il profilo strettamente decisionale-contrattuale è consentita esclusivamente alla sede centrale dell'azienda.

Il materiale di cui sopra dovrà essere acquistato a livello centrale dall'azienda e dovrà essere distribuito direttamente da questa al medico o eventualmente consegnato al medico stesso per il tramite della struttura a livello locale.

Al di fuori dell'ambito delle sperimentazioni cliniche non sono consentite nei confronti delle sopracitate strutture donazioni o comodati d'uso aventi ad oggetto strumentazioni fungibili – con modalità d'uso diverse o alternative rispetto al fine diagnostico o terapeutico quali Smart Phone, Tablet o similari, da destinare ai medici per uso personale al di fuori delle strutture o da cedere ai pazienti.

La pubblicità su giornali e riviste

Nell'ambito della pubblicità su giornali e riviste, le aziende dovranno attenersi alla regola della trasparenza assumendo quale criterio inderogabile la netta separazione tra informazione e pubblicità garantendo sempre al lettore l'immediata riconoscibilità del messaggio promozionale, in qualunque sua forma sia essa redazionale che tabellare.

I campioni gratuiti

I campioni gratuiti di un medicinale per uso umano possono essere rimessi solo ai medici autorizzati a prescriberlo e devono essere consegnati esclusivamente per il tramite di Informatori scientifici, previa richiesta scritta del medico recante data, timbro e firma dello stesso.

Possono essere consegnati a ciascun medico 2 campioni a visita per ogni dosaggio o forma farmaceutica di un medicinale esclusivamente nei 18 mesi successivi alla data di prima commercializzazione del prodotto ed entro il limite massimo di 8 campioni complessivi per ogni

forma o dosaggio. Potranno inoltre essere consegnati non più di 4 campioni a vista entro il limite massimo di 10 campioni all'anno scelti nell'ambito del listino aziendale dei medicinali in commercio da più di 18 mesi.

Restano ferme le altre previsioni di cui all'art.125 de Decreto Legislativo n.219/2006.

1.4 Congressi, convegni e riunioni scientifiche

Principi generali

Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, sono da intendersi oggetto della presente trattazione quei convegni, congressi e riunioni scientifiche su tematiche comunque attinenti all'impiego dei medicinali, che rappresentano occasione di incontro tra industria ed operatori sanitari e che sono rivolte ad una pluralità di partecipanti. La partecipazione alle manifestazioni congressuali da parte delle aziende deve comunque essere connessa al ruolo svolto dalle industrie nei settori della ricerca, sviluppo e informazione scientifica e dovrà essere ispirata a criteri di eticità, scientificità ed economicità.

In tale ambito, le aziende farmaceutiche potranno offrire agli operatori sanitari italiani invitati alle manifestazioni congressuali in Italia e all'estero, esclusivamente viaggi aerei in classe economica e soggiorno in alberghi con un massimo di 4 stelle.

In caso di trasporto ferroviario sono consentite tutte le classi di viaggio ad eccezione della classe Executive.

In occasione di convegni internazionali che prevedano voli intercontinentali superiori alle 6 ore consecutive di volo sarà possibile prevedere il viaggio in business class esclusivamente per i relatori e i moderatori inseriti nel programma ufficiale del convegno ad esclusione di coloro che partecipano con la presentazione di Poster.

Per quanto riguarda l'individuazione delle località congressuali relativamente alle manifestazioni organizzate direttamente dall'azienda, quest'ultima dovrà essere ispirata ragionevoli motivazioni di ordine scientifico, logistico ed organizzativo.

In nessun caso è consentita l'organizzazione di iniziative scientifiche aventi anche finalità di tipo turistico.

L'invito da parte delle aziende farmaceutiche di medici a convegni e congressi, è subordinato all'esistenza di una specifica attinenza tra la tematica oggetto della manifestazione congressuale e la specializzazione dei medici partecipanti.

L'obiettivo primario della partecipazione o organizzazione di convegni e congressi di livello internazionale, nazionale e regionale deve essere indirizzato allo sviluppo della collaborazione scientifica con la classe medica.

Le sedi congressuali

Le manifestazioni organizzate direttamente o indirettamente dalle aziende farmaceutiche devono tenersi in località e sedi la cui scelta sia motivata da ragioni di carattere logistico, scientifico ed organizzativo, con esclusione di luoghi destinati alla ristorazione, ed essere caratterizzate da un programma scientifico qualificante. L'ambito territoriale di provenienza dei partecipanti dovrà essere di livello internazionale, nazionale, interregionale, regionale o locale.

Gli eventi regionali e le riunioni scientifiche a livello locale

Gli eventi regionali e le riunioni scientifiche a livello locale sono caratterizzati da un ambito territoriale di provenienza dei partecipanti di livello provinciale o della singola Regione. Gli eventi dovranno avere acquisito crediti ECM ed in tale occasione non potrà essere offerta alcuna ospitalità ad eccezione del coffee break. Per gli eventi che prevedano un numero di ore formative superiori a 6 potrà essere offerto un light lunch nell'intervallo tra la sessione della mattina e la sessione del pomeriggio all'interno della struttura nella quale si svolge la manifestazione congressuale. Tali eventi devono essere tenuti in sedi quali ospedali, università, fondazioni di carattere scientifico o sale congressuali tali da assicurare dignità scientifica.

Gli eventi interregionali

Gli eventi interregionali sono caratterizzati da un'equilibrata rappresentanza di medici provenienti da almeno tre Regioni e non possono prevedere più di un pernottamento. Tali iniziative seguono le medesime disposizioni fissate dal precedente Codice per gli eventi nazionali.

Le manifestazioni internazionali, nazionali

La partecipazione delle aziende alle manifestazioni congressuali con riguardo all'ospitalità offerta, non può eccedere il periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l'inizio del Congresso e le dodici ore successive alla conclusione del medesimo, né presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecnico-scientifiche della manifestazione.

E' inoltre esclusa l'ospitalità per accompagnatori a qualsiasi livello e sotto qualsiasi forma.

Eventuali oneri di ospitalità a carico delle aziende farmaceutiche potranno riguardare i Medici di medicina generale, farmacisti ospedalieri, farmacisti del territorio, e ove applicabile, infermieri solo in relazione ad eventi ECM che si tengano in Italia.

Le manifestazioni congressuali NON ECM organizzate a livello nazionale dalle aziende farmaceutiche non potranno prevedere un numero di ore inferiore a sei. Tale disposizione non si applica agli eventi organizzati direttamente da società scientifiche nazionali o internazionali.

Il materiale promozionale utilizzabile in sede congressuale

Nel corso degli eventi congressuali potrebbero essere distribuiti i gadget di valore trascurabile ed attinenti alla professione del medico o del farmacista con esclusione di oggetti che richiamino graficamente le confezioni dei farmaci. Sui gadget potrà essere riportato il nome delle specialità medicinali e/o la denominazione del principio attivo e/o la ragione sociale dell'Azienda Farmaceutica.

L'aggiornamento e la formazione via web

Le iniziative di formazione e aggiornamento medico scientifico realizzate attraverso lo strumento elettronico quali web meeting, e-meeting o FAD ed eventi analoghi, non potranno prevedere alcuna forma di ospitalità e non sono soggette ad alcun vincolo sotto il profilo della durata dei valori.

I corsi di aggiornamento

Ai corsi di aggiornamento medico-scientifico organizzati a qualsiasi livello territoriale vanno applicate le stesse norme sopra riportate per congressi, convegni e riunioni scientifiche.

E' fatto divieto di organizzare e sponsorizzare la partecipazione di operatori a corsi di aggiornamento non aventi una finalizzazione medico-scientifica quali corsi di lingua straniera, di natura informatica, fiscale, o iniziative analoghe.

È consentita la sponsorizzazione di Iniziative di aggiornamento dirette agli operatori sanitari (intendendo per quest'ultimi le diverse figure mediche, i farmacisti, i direttori sanitari, il personale tecnico e amministrativo delle strutture pubbliche e private) ed aventi ad oggetto materie strettamente inerenti la gestione sanitaria in diretto rapporto con i farmaci, a condizione che le stesse si tengano in Italia, siano organizzate da soggetti qualificati, si svolgano in sedi ospedaliere o universitarie o comunque idonee ad assicurare dignità scientifica e si concludano entro l'arco di una giornata con una previsione di almeno 6 ore di lavori effettivi. In questi casi le aziende non potranno sostenere alcun onere di ospitalità ad eccezione di un light lunch.

È inoltre consentita la sponsorizzazione di iniziative la cui durata sia superiore ad una giornata solo nel caso si tratti di eventi di livello nazionale, organizzati da Società qualificate in rapporto alla tematica trattata. In tale ipotesi le aziende farmaceutiche potranno sostenere anche gli

oneri di viaggio e ospitalità a favore dei partecipanti con il limite massimo di un pernottamento. A tali iniziative si applicano le disposizioni previste in materia di eventi nazionali.

I simposi satellite

Qualora le aziende provvedano all'organizzazione di simposi satellite in coincidenza con manifestazioni congressuali in Italia o all'estero, dovranno essere rispettate le vigenti disposizioni normative e deontologiche in materia di Convegni e Congressi e, ove applicabile, la normativa in materia di Educazione Continua in Medicina. Tali iniziative dovranno tenersi o all'interno dell'evento principale oppure nella mezza giornata che precede o segue la fine dello stesso. Qualora quest'ultimo abbia inizio nel pomeriggio il simposio satellite si terrà la mattina dello stesso giorno oppure nel pomeriggio dell'ultimo giorno nel caso in cui l'evento principale si concluda a metà giornata.

Le visite a laboratori aziendali

E' consentita la visita dei medici ai laboratori aziendali, a condizione che la stessa non ecceda i tempi strettamente necessari per il suo reale svolgimento, l'ospitalità offerta sia limitata al periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l'inizio e le dodici ore successive alla conclusione dell'iniziativa e non presenti caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecniche della visita stessa. In tali occasioni, inoltre, è esclusa l'ospitalità per accompagnatori a qualsiasi livello e sotto qualsiasi forma.

Gli Investigator meeting

Per Investigator meeting devono intendersi le riunioni di studio degli sperimentatori, aventi ad oggetto studi pre-clinici, clinici o osservazionali.

Qualora un'azienda provveda all'organizzazione di specifici Investigator meeting questi dovranno prevedere un numero di partecipanti proporzionato al numero dei Centri coinvolti nello studio, dovranno essere finalizzati alla formulazione di un protocollo da depositare presso il Comitato Etico Locale o comprovati dall'esistenza di uno specifico protocollo depositato presso il Comitato Etico Locale stesso ed essere privi di eventuali ricadute promozionali.

La durata dell'iniziativa dovrà essere conforme con il programma dei lavori con esclusione di eventuali aspetti turistico-ludici e di spese di ospitalità per accompagnatori a qualsiasi livello.

La scelta delle località dovrà essere effettuata secondo i medesimi criteri individuati per convegni e congressi così come l'individuazione dei limiti di ospitalità offerta.

1.5 I rapporti dell'industria con il mondo scientifico e sanitario

Le borse di studio e le consulenze scientifiche

Fermo restando il pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, la collaborazione scientifica fra le aziende farmaceutiche e il mondo scientifico può essere attivata anche tramite borse di studio e consulenze scientifiche, purché sia garantita comunque la congruità, l'adeguatezza e la documentabilità dell'iniziativa.

L'aspetto decisionale di tali iniziative deve essere comunque riservato ai vertici operativi aziendali. E'

consentito il ricorso da parte delle aziende farmaceutiche alla collaborazione dei medici come consulenti per servizi quali relatori e moderatori a convegni, coinvolgimenti in studi osservazionali, servizi di addestramento e formazione. Tali forme di collaborazione devono essere realizzate nel pieno rispetto dei seguenti criteri:

- È necessaria la stipula di un contratto scritto tra il medico e l'azienda farmaceutica che specifichi la natura del servizio prestato. L'esigenza di tale servizio deve essere chiaramente identificata;
- Nel contratto dovrà essere previsto l'obbligo per il consulente di dichiarare il rapporto in essere con l'azienda farmaceutica in tutte le occasioni in cui egli scrive o parla in pubblico sull'argomento oggetto del rapporto di collaborazione. Il medesimo obbligo è applicabile anche nel caso di aziende che impieghino part-time medici che esercitino la professione;
- L'azienda è tenuta a conservare la documentazione riguardante i servizi offerti dai consulenti per un periodo almeno di 3 anni;
- Il compenso riconosciuto dalle aziende farmaceutiche per i servizi offerti dovrà essere individuato secondo criteri di economicità e riflettere il valore di mercato dei servizi stessi. Dovrà inoltre essere garantita la congruità, l'adeguatezza e la documentabilità dell'iniziativa;
- L'aspetto decisionale di tali iniziative deve essere riservato ai vertici operativi aziendali;
- In tutti i casi in cui siano previsti viaggi o qualsiasi forma di ospitalità si applicano le disposizioni di cui al paragrafo "Congressi, convegni e riunioni scientifiche".

Le borse di studio

La collaborazione tra le aziende farmaceutiche e il mondo scientifico può essere attivata anche tramite borse di studio.

In tal caso le borse dovranno avere ad oggetto un progetto di rilevante interesse scientifico con specifici e misurabili obiettivi; dovranno essere subordinate alla preventiva stipula di una specifica Convenzione con la struttura dove il beneficiario opera, nella quale siano precisate

tutte le condizioni applicabili; dovranno avere carattere singolare e non abituale non potendosi ripetere con la stessa Struttura ospedaliera o con la stessa Unità operativa/Dipartimento prima di 3 anni. L'aspetto decisionale relativo all'erogazione delle borse di studio dovrà essere riservato ai vertici operativi aziendali.

I rapporti con le società scientifiche

Le aziende farmaceutiche potranno intrattenere rapporti di collaborazione con le Società scientifiche e le Associazioni mediche purché la stessa sia ispirata alla divulgazione della conoscenza scientifica ed al miglioramento della conoscenza professionale, e venga svolta in collaborazione con enti di provata affidabilità e di levatura nazionale, di cui sia ben nota la missione.

Le sperimentazioni e le indagini connesse ai farmaci

Nella fase successiva al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali sono consentite esclusivamente le sperimentazioni cliniche autorizzate ai sensi della vigente normativa che regola la materia.

Dovrà essere garantito che gli studi clinici, le indagini di sorveglianza "post marketing" e quelle successive all'immissione in commercio siano condotte esclusivamente per finalità scientifiche. La realizzazione da parte delle aziende farmaceutiche di studi clinici non interventistici (osservazionali) è soggetta al rispetto delle disposizioni di cui alla circolare del Ministero della Salute 2 settembre 2002, n. 6, ed alla Determinazione AIFA del 20 marzo 2008 recante le Linee Guida per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci.

Dovranno inoltre essere rispettati i seguenti criteri:

- Dovrà essere preventivamente realizzato un contratto scritto tra l'azienda sponsor e gli Enti coinvolti nello studio nell'ambito del quale dovranno essere specificate nel dettaglio le caratteristiche dello Studio stesso e la natura delle prestazioni offerte dall'Ente e/o dai medici partecipanti;
- Il Protocollo di Studio dovrà essere approvato dal Servizio Scientifico Aziendale o dalla Direzione Medica che dovranno inoltre provvedere al monitoraggio della conduzione dello Studio nel rispetto della normativa sulla privacy;
- L'eventuale numerazione riconosciuta per la partecipazione allo Studio dovrà essere individuata secondo criteri di economicità e riflettere il valore di mercato del lavoro svolto;
- Lo Studio non dovrà contenere elementi di induzione o raccomandazione a prescrivere o ad acquistare un particolare medicinale;

- Gli informatori scientifici potranno essere coinvolti negli studi osservazionali esclusivamente sotto il profilo logistico, con esclusione di qualsiasi aspetto di natura economico-finanziaria. L'eventuale coinvolgimento dovrà comunque avvenire sotto la supervisione del Servizio Scientifico Aziendale o della Direzione Medica e previo adeguato addestramento.

Nell'ipotesi in cui, ai fini dello studio o ai fini di una iniziativa di formazione realizzati direttamente o indirettamente dalle aziende, si renda necessario il ricorso a supporti di carattere strumentale (quali holter, elettrocardiografi ed altri strumenti di telemedicina) finalizzati esclusivamente a tali studi o iniziative, la distribuzione ai medici delle strumentazioni dovrà essere effettuata attraverso l'Ente o gli Enti coinvolti nello studio (ASL, Università, Enti Ospedalieri e IRCCS) ed il relativo utilizzo dovrà essere regolamentato nell'ambito di una specifica Convenzione tra l'azienda e detti Enti.

In ogni caso, dovrà essere previsto l'utilizzo delle strumentazioni a tempo determinato esclusivamente ai fini del completamento dello studio o dell'iniziativa di formazione, il ritiro delle stesse al termine dello studio o dell'iniziativa ed il divieto del loro riutilizzo in indagini immediatamente successive effettuate dall'azienda con i medesimi Enti. E' comunque vietato il ricorso a strumentazioni di tipo informatico (quali computer portatili e non, palmari e prodotti assimilabili), a meno che essi non siano strettamente necessari per lo svolgimento dello studio.

Siti internet

Ogni sito internet che sia diretto al pubblico ed agli operatori italiani, oltre a rispondere ai requisiti previsti dai Regolamenti e dalle Leggi vigenti in materia, dovrà garantire che siano chiaramente identificati lo sponsor, la fonte di tutte le informazioni riportate sul sito stesso, i destinatari di tali informazioni, e gli obiettivi del sito. In ogni caso, dovrà essere garantito che l'accessibilità alle sezioni riportanti informazioni di tipo promozionale sui prodotti aziendali sia riservata esclusivamente alla classe medica ed ai farmacisti.

I rapporti tra le Aziende Farmaceutiche e le Associazioni dei Pazienti

Qualsiasi forma di supporto economico diretto o indiretto da parte di un'azienda farmaceutica nei confronti di un'Associazione di pazienti deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri.

- Dovrà essere preventivamente sottoscritto uno specifico accordo finalizzato a regolamentare l'ammontare del finanziamento e la finalità per la quale viene erogato. A tal fine ogni azienda farmaceutica dovrà mettere a punto un processo standard interno di approvazione per questa categoria di accordi;

- L'utilizzo pubblico da parte di un'azienda farmaceutica del logo o di materiale di proprietà di un'Associazione dei pazienti dovrà essere preventivamente autorizzato da tale Associazione. Al fine di acquisire l'autorizzazione dovranno essere definite con chiarezza le finalità e le modalità di utilizzo del logo;
- Qualsiasi forma di sponsorizzazione da parte delle aziende farmaceutiche nei confronti delle Associazioni dei Pazienti dovrà essere trasparente e priva di finalità promozionali;
- Nessuna azienda può richiedere di essere l'unico soggetto finanziatore di un'Associazione dei Pazienti;
- In tutti i casi in cui siano previsti viaggi o qualsiasi forma di ospitalità di applicano le disposizioni previste nel paragrafo "Congressi, convegni e riunioni scientifiche";

Al solo fine di sostenere la Pubblica salute o la Ricerca, potranno essere stipulati Contratti tra aziende farmaceutiche e Associazioni dei Pazienti finalizzati a fornire alle aziende stesse specifici servizi. È consentito inoltre impiegare rappresentanti delle Associazioni dei Pazienti quali esperti o consulenti per Servizi quali partecipazione ad Advisor board e relatori. A tal fine dovrà essere sottoscritto un accordo o un contratto preventivo nel quale vengano specificati la natura dei servizi prestati ed i criteri per il pagamento dei Servizi stessi.

Nell'ambito del contratto dovrà essere chiaramente individuata e documentata l'esigenza del ricorso a tali servizi. La remunerazione riconosciuta dovrà essere ragionevole e non dovrà eccedere il normale valore di mercato del Servizio prestato. Le aziende farmaceutiche ogni anno dovranno infine dare pubblicità alla lista di Associazione dei Pazienti nei cui confronti sono stati stipulati contratti di Servizio.

1.6 Focus esemplificativo sulle varie ipotesi di corruzione, concussione o indebita sollecitazione: aggiornamenti.

Sono stati indicati nei vari passaggi del modello organizzativo in essere i reati suscettivi di ipotizzare la concussione, la corruzione e l'indebita sollecitazione con le pene previste. Qui si intende richiamarli in forza delle modifiche intervenute a mente della legge n. 69 del 27 maggio 2015 entrata in vigore il 14 giugno 2015 contenente l'inasprimento delle pene per i casi di corruzione e di concussione e del falso in bilancio. Ciò a comprova della particolare attenzione che il legislatore rivolge a questo particolare comparto che coinvolge anche le aziende private. Il reato di concussione, tanto per intenderci, è quello commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico esercizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,

costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Esso è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Il reato di corruzione invece si verifica quando un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Esso è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Parimenti punibile è l'induzione indebita a dare o promettere utilità i cui comportamenti sono attuati dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio i quali, abusando della loro qualità o dei suoi poteri, inducono taluno a dare promettere indebitamente a lui o a un terzo danaro o altra utilità.

Tali illeciti, la cui astratta applicazione sembra non offrire vie di fuga nei rapporti tra tali soggetti ed altri che con loro vengono in contatto, non necessitano di grandi esemplificazioni; è il divieto contenuto nella norma, avente carattere generale ed astratto, ad essere applicato. La casistica non premia. Non si deve corrompere o commettere concussione od indebita pressione o ottenere utilità o vantaggi diversi. Non lo si deve fare punto. Ciò in quanto attività riprovevole non solo eticamente ma anche penalmente.

Va ricordato, ad ogni buon fine, come la commissione di tali reati, stante la pena edittale ivi prevista, può comportare l'attivazione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali per trovare conferme al reato ipotizzato ovvero dalle stesse far scaturire la commissione di altre tipologie di illeciti a queste collegabili (falso, reati fiscali, riciclaggio, etc.) La giurisprudenza ha permesso l'utilizzabilità di tali intercettazioni, predisposte per la ricerca di alcune prove, dalle quali si riesca poi ad estrapolare diversi comportamenti censurabili.

Va anche ricordato che l'oggetto del reato deve attenersi a danaro ovvero altri beni oppure **qualsiasi altra utilità o beneficio di tipo personale ottenuta.**

A tal fine si forniscono qui di seguito alcuni esempi presi dalla prassi quotidiana censurata a livello globale per fare in modo di comprendere il comportamento giusto da adottare al fine di non incorrere in tali reati e attivare il giusto e consono atteggiamento.

Gli esempi ricadono nella categoria dei favori personali, sia nel caso in cui siano ricevuti sia nel caso in cui siano offerti.

Si elencano di seguito:

- Gli informatori medico- scientifici e tutti i dipendenti aziendali devono evitare di accettare consigli personali gratuiti svolti nelle forme canoniche (quali visite, interventi, etc.) da parte di medici presso i quali viene svolta l'attività di informazione medica relativamente ai prodotti dell'Azienda;

- Gli informatori medico-scientifici e tutti i dipendenti non devono offrire regali ai medici al fine di ottenere prescrizioni per i prodotti dell'Azienda. Per regali si possono intendere:
 - pasti,
 - forme di intrattenimento quali viaggi/vacanze,
 - oggetti di valore eccessivo e costosi,
 - denaro contante o equivalente del denaro contante;

Deve comunque precisarsi come potrebbero essere tollerati, caso per caso, importi cosiddetti di modico valore (per esempio: cinquanta euro) quale speciale non punibilità in quanto riferita ad eventi di particolare tenuità. Non va infatti dimenticato come il d.lgs. n. 28 del 16 marzo 2015 abbia introdotto, nell'art. 131 bis c.p., la esimente speciale per la particolare tenuità del fatto al verificarsi di alcune condizioni operative. Ciò non significa tuttavia che ci si debba adagiare attorno a tale esimente bensì occorre rispettare le regole imposte dalla legge e dall'etica.

- Gli informatori medico – scientifici e tutti i dipendenti non devono offrire favori a funzionari pubblici al fine di ottenere agevolazioni per l'Azienda stessa;
- Gli informatori medico – scientifici e tutti i dipendenti devono evitare di millantare conoscenze ed altre possibilità facilitatorie al fine di ottenere indebiti vantaggi o concedere indebiti vantaggi.

In caso di dubbi associati alla correttezza comportamentale è necessario instare la Direzione o l'Amministrazione al fine di avere indicazioni sul modo di approcciarsi alla fattispecie.

Potrebbe essere utile proporre interPELLI preventivi ovvero suggerire casistica che potrebbe verificarsi nell'esercizio quotidiano della propria attività ciò al fine di migliorare il protocollo professionale e il proprio agire etico.

PARTE SPECIALE "D"

1. La tipologia dei reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro: (art. 25 septies del decreto)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25-septies del Decreto, introdotto dalla legge 123/2007, entrata in vigore il 25 agosto 2007.

Tale articolo, sotto la rubrica "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", dispone che:

"1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a mille quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno."

I reati del codice penale richiamati sono i seguenti:

a) Omicidio colposo (art. 589 c.p. modificato dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da 3 a 10 anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici."

b) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p. modificato dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125)

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."

Le sanzioni previste dall'art. 25-septies (articolo modificato dall'art 300 Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 del decreto legislativo del 9 aprile 2008) prevedono al primo comma in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote.

Si applicano ove venga accertata la commissione di reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni personali colpose verificatesi per la violazione delle norme in materia di prevenzioni degli infortuni sul lavoro (art. 590 c.p.). In questi casi la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a mille quote. Spetterà al giudice stabilire l'importo della singola quota che, come previsto dall'art. 10 del Decreto 231, varia da un valore minimo di € 258 a quello massimo di € 1.549.

2. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

Si richiama integralmente il documento della sicurezza di analisi e valutazione dei rischi e misure di prevenzione sviluppato ai sensi del **D.Lvo 81/2008 Testo Unico per la sicurezza**, in cui sono indicate le principali aree dei rischi e le contromisure poste in essere da SOOFT ITALIA S.P.A., unitamente a tutta la documentazione, alle procedure interne di prevenzione ed ai protocolli attualmente adottati per prevenire i reati relativi alla sicurezza sul lavoro.

Il datore di lavoro ha proceduto alla valutazione e documentazione dei rischi aziendali e alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.

Inoltre si dà atto che nella documentazione richiamata si è proceduto a:

- Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- Designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- Fornire ai lavoratori necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale;
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori;
- Consentire ai lavoratori di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.

Nell'affidare i compiti ai lavoratori, il datore di lavoro ha tenuto conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.

3. Destinatari della parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente Parte Speciale "D" sono tutti i dipendenti che operino nelle aree di attività a rischio, secondo quanto descritto nel documento di analisi dei rischi (di seguito i "Destinatari").

Il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione in azienda viene considerato, ai sensi del presente modello organizzativo, come un responsabile di funzione e dovrà quindi segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali nuovi rischi potenziali in termini di sicurezza sul lavoro.

Pertanto deve essere realizzato un sistema integrato di controllo tra il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, incaricato allo svolgimento di un controllo tecnico-operativo o di primo grado, e l'Organismo di Vigilanza, incaricato di un controllo di secondo grado sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del Decreto 231 per la sicurezza sul lavoro.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge in tema di sicurezza sul lavoro e le procedure ed i protocolli adottati per la prevenzione di infortuni e la tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In particolare ai lavoratori è fatto obbligo di:

- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale;
- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- Segnalare immediatamente qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;
- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

PARTE SPECIALE "E"

1. La tipologia dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: (art. 25 octies del decreto)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25-octies del Decreto, in vigore il 29 dicembre 2007 e la cui introduzione si inserisce all'interno delle disposizioni contemplate dal D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 di repressione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Tale articolo, sotto la rubrica "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita", dispone che:

"1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I reati del codice penale richiamati sono i seguenti

Ricettazione (art. 648 c.p.) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) "Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

L'art. 648-bis c.p. incrimina chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il cd. "Denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La clausola di riserva contenuta nel co. 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie de qua occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Impiegare è sinonimo di usare comunque, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per impiegare debba intendersi in realtà investire. Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Alla società cui appartiene l'autore materiale dei reati sopra descritti, possono essere applicate, come disposto dall'art. 25 octies del Decreto 231/2001, sia sanzioni pecuniarie che interdittive; queste ultime per una durata non superiore a due anni.

Queste ultime sono rappresentate da:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati possono essere suddivise in due macro-categorie:

1. attività con soggetti terzi, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati tra Società e soggetti terzi;
2. attività infragruppo, poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti fra società appartenenti allo stesso gruppo.

Le principali aree di attività aziendali a rischio in relazione a rapporti con soggetti terzi sono:

- Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- Transazioni finanziarie con controparti;
- Investimenti con controparti;
- Sponsorizzazioni.

Le principali aree di attività aziendali a rischio in relazione a rapporti infragruppo sono:

- Contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita (per cui è stato predisposto un apposito Cost Sharing Agreement);
- Gestione dei flussi finanziari;
- Investimenti infragruppo.

3. Destinatari della parte speciale – principali generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

I reati presi in considerazione nella presente parte speciale possono essere realizzati in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi e quindi tale sezione si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e da ogni dipendente o collaboratore. Tuttavia, le funzioni/aree/processi esposti maggiormente a rischio possono essere identificati nel settore acquisiti/commerciale e amministrativo/finanziario:

- Amministrazione (Tesoreria, Personale, Ufficio contratti/gare, ecc.)
- Commerciale
- Finanza
- Direzione acquisiti
- Marketing

In particolare la direzione acquisti e il marketing si reputano esposti sia al rischio riciclaggio che al rischio di finanziamento del terrorismo (compreso anch'esso tra i reati-presupposto del decreto 231, all'art. 25-quater, co. 4). In particolare, la direzione acquisti è responsabile dei rapporti con terzi fornitori, che potenzialmente possono risultare coinvolti in episodi di

riciclaggio o di ricettazione (art. 648 c.p. - ad es. possesso di merce rubata). La direzione Marketing spesso è coinvolta nella sponsorizzazione di ONLUS/ONG (soggetti a rischio di finanziamento del terrorismo) o nel pagamento di prestazioni immateriali, servizi di consulenza (che possono a loro volta rilevare quali veicoli di riciclaggio di denaro).

È stata redatta e implementata una procedura volta al controllo, monitoraggio e archiviazione dei contratti stipulati con fornitori di beni e servizi, distributori esteri, consulenti aziendali, di ricerca.

La SOOFT ITALIA S.P.A. ha adottato in data 23 maggio 2008 una procedura sugli "investimenti" aziendali, cioè tutte quelle iniziative poste in essere dalle aziende in ambito marketing, commerciale, medico e scientifico che possano:

- Migliorare l'immagine aziendale e diffondere la conoscenza delle Aziende e dei prodotti da esse commercializzati;
- Favorire un arricchimento culturale e scientifico tramite l'acquisizione di nuove conoscenze su prodotti o patologie di interesse aziendale;
- Contribuire al progresso scientifico ed alla ricerca;
- Supportare iniziative umanitarie, culturali ed educative.

Tale procedura è sottoposta a revisione periodicamente.

Sono state redatte le procedure relative alla stipula dei contratti di comodato per strumenti, all'affidamento di incarichi di consulenze scientifiche, all'erogazione di borse di studio, assegni di ricerca e donazioni.

A titolo esemplificativo possono essere fatti rientrare nella categoria "investimenti": congressi, comunicazione e attività pubblicitaria, attività promozionale, sponsorizzazioni e borse di studio, erogazioni liberali, studi clinici, contratti di ricerca, comodati, sperimentazioni, etc..

Tale procedura si rende necessaria per una corretta gestione delle attività di investimento e per una prevenzione di possibili comportamenti illeciti ad esse collegati, commessi nell'ambito di questa parte speciale o delle altre previste nel modello organizzativo.

4. Protocolli di comportamento e principali attività dell'organismo di vigilanza

Sono previsti i seguenti controlli preventivi specifici e protocolli di comportamento; inoltre sono individuate le principali attività che l'Organismo di Vigilanza deve porre in essere per la prevenzione di tali reati.

Gestione acquisti e rapporti con partner - A fronte di ogni acquisto di beni e servizi deve seguire il ricevimento di un documento fiscalmente valido e che ogni pagamento venga effettuato solamente se vi è identità tra il soggetto che ha fornito il bene e il servizio e il soggetto che riceverà il pagamento. Gli ammontari oggetto delle fatture devono essere compatibili con quanto previsto dai contratti o dagli ordini di acquisto.

E' necessaria una verifica da parte delle funzioni aziendali coinvolte sull'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/ finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE).

La Direzione Generale verifica il livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio.

Gestione finanziaria - Ogni operazione finanziaria in entrata e uscita (ad esempio emissione rimborso di prestiti obbligazionari, finanziamenti, aumenti o riduzioni capitale sociale, pagamento dividendi ecc.) deve essere effettuata solamente se stata preventivamente identificata senza incertezze la controparte dell'operazione.

La Direzione Amministrativa ed i soggetti aziendali eventualmente coinvolti devono effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

La Direzione Amministrativa ed i soggetti aziendali eventualmente coinvolti devono effettuare verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.).

La Direzione Amministrativa, con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte, verifica la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

Gestione delle operazioni per cassa - Le operazioni per cassa debbono essere estremamente limitate sia per numero che per importo; le persone che custodiscono la cassa sono in numero

limitato (direzione amministrativa) e non hanno compiti di registrazione e controllo in contabilità. La Direzione Amministrativa ed i soggetti aziendali eventualmente coinvolti devono effettuare verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.).

Gestione delle operazioni bancarie – L'amministrazione e la contabilità prevedono adeguati controlli periodici delle riconciliazioni bancarie, dei saldi di cassa e banca giornalieri, scoperti di conto corrente, situazioni di flussi finanziari e analisi dei principale scostamenti. I trasferimenti di fondi sono approvati dalla Direzione Amministrativa e indipendente da altre operatività gestionali. Inoltre deve essere sempre possibile identificare con precisione la controparte con cui si è effettuata l'operazione, che ogni operazione venga contabilizzata individualmente (e non aggregata). I conti bancari sono gestiti dalla direzione amministrativa ed i relativi poteri di firma sono conferiti solamente dal Consiglio di Amministrazione/ Assemblea. Deve essere premura della Direzione Amministrativa che fondi liquidi e i libretti assegni in bianco siano custoditi in luoghi protetti. Eventuali cassette di sicurezza devono essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e il loro contenuto deve essere documentato.

Assieme alle nuove disposizioni previste dalla normativa antiriciclaggio che hanno esteso la tipologia dei reati rilevanti per la responsabilità amministrativa di impresa, di rilievo si presentano i nuovi e specifici obblighi posti a carico anche dell'Organismo di Vigilanza.

L'art. 52 del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 dispone che:

"1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano sull'osservanza delle norme in esso contenute."

Questi organi e soggetti devono:

- a) comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2 (disposizioni in materia di identificazione del cliente e disposizioni procedurali per prevenire il riciclaggio);
- b) comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia (segnalazione operazioni sospette);
- c) comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle

disposizioni di cui all'articolo 49 (limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore) e all'articolo 50 (divieto di conti e di libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia) di cui hanno notizia;

d) comunicare, entro trenta giorni, alla UIF (nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza) le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 (obblighi di registrazione) di cui hanno notizia.

Quindi queste nuove disposizioni prevedono che l'OdV svolga una specifica attività di controllo finalizzata a verificare il rispetto della normativa in materia di contrasto al riciclaggio di proventi illeciti.

L'OdV pertanto si obbliga ad informare con tempestività le autorità di vigilanza di settore, o il titolare dell'attività, nel momento in cui vi siano elementi utili per "sospettare", o per giustificare con elementi certi, che sono in corso, o sono già state commesse, o tentate, attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo da parte dei soggetti alle dipendenze della società.

Ulteriori obblighi di comunicazione al Ministero dell'Economia e alla UIF sono posti a carico anche dell'OdV se quest'organo, durante lo svolgimento dei compiti affidati, viene a conoscenza di specifiche violazioni previste dalla normativa antiriciclaggio.

L'OdV si impegna anche ad adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori, comprendenti programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

PARTE SPECIALE "F"

1. La tipologia dei reati informatici e trattamento illecito di dati: (art. 24 bis del decreto)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 24-bis inserito nel D.Lgs. 231/2001 dal Decreto Legge 23/05/2008 n. 92.

Tale articolo, sotto la rubrica "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", dispone che:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640 ter terzo comma del codice penale, nonché dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del D.Lgs 21 novembre 2007 n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."

I reati del codice penale richiamati sono i seguenti:

a) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

b) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a se o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

c) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

d) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

e) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

f) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

g) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

h) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

i) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

j) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

k) Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

l) Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

m) Delitti di cui all'art. 55 comma 9 DLgs 21 novembre 2007, n. 231

Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

n) Illeciti penali in tema di trattamento di dati personali (Parte III, Titolo III, Capo II del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196)

- Art. 167: Trattamento illecito di dati:
 - o Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli art. 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'art. 129, è punito se dal fatto deriva documento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi
 - o Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli art. 17, 20, 21, 22 commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45 è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da uno a tre anni
- Art. 168: Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante:
 - o Chiunque nella notificazione di cui all'art. 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- Art. 169: Misure di sicurezza

- Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
- All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
- Art. 170: Inosservanza di provvedimenti al Garante:
 - Chiunque essendovi tenuto non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26 comma 2, 90, 150 commi 1 e 2, e 143 comma 1, lettera c) è punito con la reclusione da tre mesi a due anni
- Art. 171: Altre fattispecie:
 - La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1 e 114 è punita con le sanzioni di cui all'art.38 della Legge 20 maggio 1970 n. 300
- Art. 172: Pene accessorie
 - La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza

2. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

Come si evince dall'art. 24-bis del Decreto 231/2001, le imprese potranno essere direttamente imputate per responsabilità amministrativa nei casi in cui i predetti reati siano commessi nel loro interesse e vantaggio da parte di soggetti "apicali" e/o "subordinati" (è rilevante anche il semplice tentativo di commissione del reato).

Sono soggetti in posizione apicale le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'impresa o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa. Sono soggetti subordinati le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti che rivestono una posizione apicale.

In applicazione del "principio di autonomia della responsabilità dell'ente", sancito dall'art. 8 del decreto, può verificarsi anche la circostanza che l'impresa possa essere imputata nelle ipotesi in cui non venga rintracciato l'autore materiale del reato.

Dunque se, da un lato l'evanescenza del cyberspazio e la particolare complessità dei mezzi impiegati per la commissione dei reati informatici rendono particolarmente gravosa l'individuazione dei colpevoli, dall'altro l'applicazione del predetto principio consente di imputare la responsabilità in capo all'impresa anche quando l'autore del reato informatico non sia stato identificato o non sia più imputabile ovvero quando il reato stesso si sia estinto per causa diversa dall'amnistia.

Bisogna anche tenere in considerazione il fatto che, oltre all'esborso di ingenti somme di denaro conseguente all'applicazione delle sanzioni pecuniarie (determinate con il sistema delle "quote"), in caso di condanna sono altresì applicabili a carico dell'impresa gravose sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi, come riassunto nella seguente tabella:

- Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote (da un minimo di 25.800 a un massimo di 774.500 euro)

Sanzione interdittiva: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla realizzazione dell'illecito, nonché divieto di pubblicizzare beni e servizi

- Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Sanzione pecuniaria: sino a 300 quote (da 25.800 a 464.700 euro)

Sanzione interdittiva: sospensione o revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla realizzazione dell'illecito, nonché divieto di pubblicizzare beni e servizi

- Reato di falso ai sensi dell'art. 491- bis
- Reato di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Sanzione pecuniaria: sino a 400 quote (da 25.800 a 619.600 euro)

Sanzione interdittiva: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e revoca di quelli già concessi, nonché divieto di pubblicizzare beni o servizi

Pertanto l'azienda ha ravvisato la necessità di assumere un atteggiamento proattivo nella prevenzione dei rischi riconducibili ai cosiddetti cyber crime.

A tal fine è stato individuato nel Responsabile dei Sistemi Informativi la figura chiave nello svolgimento di attività di controllo e prevenzione dei crimini informatici, con particolare riferimento all'intero flusso comunicativo e informativo che ruota attorno alla struttura aziendale, comprendendo anche le informazioni e i documenti in fase di ingresso e quelli in fase di uscita, che rientrano nelle more dell'impresa e, dunque, nell'ambito della sua responsabilità. Altra figura chiave in tale ambito viene individuata nell'Incaricato del trattamento dei dati personali, nominato in applicazione della normativa in materia di privacy. In tale ambito sono stati adottati strumenti e meccanismi che permettano di evitare la perdita di dati e informazioni importanti per l'impresa e viene disciplinato l'utilizzo dei sistemi informatici (password, nomina dei responsabili, ecc.).

Entrambe tali figure sono considerate, ai sensi del presente modello organizzativo, come responsabili di funzione e dovranno quindi segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza eventuali nuovi rischi potenziali in termini reati informatici, al fine di realizzare un sistema integrato di controllo tra essi, incaricati allo svolgimento di un controllo tecnico-operativo o di primo grado, e l'Organismo di Vigilanza, incaricato di un controllo di secondo grado sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del Decreto 231.

PARTE SPECIALE "G"

Concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità e corruzione

1. La tipologia dei reati (art. 25 del decreto)

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/01: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un Dipendente od un Agente della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

Corruzione (artt. 318-319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate.

Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 del decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Tale reato è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) quando l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

PARTE SPECIALE "H"

Reati ambientali

1. La tipologia di reati

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Scarico irregolare di acque reflue (art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri contabili e dei formulari (art. 258 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemila trecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice

Violazioni in materia di emissioni (art. 279 comma 5 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

Commercio illecito di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 della Legge 7 febbraio 1992 n. 150)

Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni; in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi

Violazioni in materia di cessazione, riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 comma 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549)

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.

Inquinamento doloso in ambito marittimo (art. 8 commi 1, 2 del D.lgs. 6 novembre 2007 n. 202)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Inquinamento colposo in ambito marittimo (art. 9 commi 1, 2 del D.lgs. 6 novembre 2007 n. 202)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000

2. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

Da una lettura attenta dei reati elencati dall'art. 25-undicies del D.Lgs. 231/2001 si desume che le aree a rischio reato siano riconducibili alle seguenti funzioni aziendali:

- magazzino;
- ufficio acquisti;
- produzione.

Il rischio di reato è ravvisabile negli adempimenti previsti dall'art. 158 del codice dell'ambiente D.Lgs. 152 del 2006 relativi agli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

Al fine di ridurre al minimo il rischio di commissione del reato, la SOOFT ha incaricato una società di consulenza esterna specifica del settore per svolgere:

1. attività di formazione al personale addetto,
2. attività di monitoraggio ambientale,
3. stesura della procedura organizzativa.

La procedura sarà allegata in calce al presente modello appena saranno ricevute le indicazioni da parte della società designata, alla quale sarà demandata per delega la regolamentazione dell'intero settore.

Successivamente l'Odv effettuerà le opportune verifiche di validazione della procedura attivata.

